

K

KYMA MOBILITÀ

T0600/24

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1163

CCA TARANTO / F24

"DIRITTO PAGARE"

2024

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	1.163	04/06/2024			1.703,00

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettecentotrè e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DIRITTO CAMERALE 2024

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.703,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.703,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.703,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

KYMA MOBILITA' SPA TARANTO

data di nascita

giorno

anno

provv.

via e numero civico

prov.

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

comune

SEZIONE ERARIO

**IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice tributo

datazione/regione/
prov./ mese rif.

anno di
riferimento

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

B

SALDO (A-B)

SEZIONE INPS

codice sede

causale
contributo

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa

anno di
riferimento

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

TOTALE C

D

SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

datazione/regione/
prov./ mese rif.

anno di
riferimento

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

TOTALE E

F

SALDO (E-F)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/
codice comune

tributo
versato

Acc.

Sello

importo
tributo

000

codice tributo

3850

datazione/
mese rif.

0000

anno di
riferimento

2024

Importi a debito versati

1.703,00

Importi a credito compensati

0,00

TOTALE G

H

SALDO (G-H)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero
di riferimento

causale

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

INAIL

TOTALE I

L

SALDO (I-L)

codice ente

codice sede

causale
contributo

codice posizione

da mm/aaaa

periodo di riferimento:
da mm/aaaa

anno di
riferimento

causale

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

TOTALE M

N

SALDO (M-N)

FIRMA

SALDO FINALE

EURO

1.703,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

Pagamento presentato alla banca il

Conto: I 01030 15801 000001484939

Delega Da spedire

giorno

anno

giorno

anno

giorno

anno

giorno

anno

giorno

anno

giorno

anno

giorno

anno

giorno

anno

giorno

anno

giorno

anno

giorno

anno

giorno

anno

PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA

Codice 2 Ragione sociale KYMA MOBILITA' S.p.A. Prog. 1 Prev. No Modello F24 Predisposto No

R.E.A. (CCIAA) 15 TARANTO Data scadenza versamento 1/07/2024 Maggiorazione No

Tipologia iscrizione

Fatturato "Irap"	52.290.236,00
Diritto annuale 2024	2.837,90236
Unita' locali ubicate nella provincia della sede	0,00000
Totale diritto annuale 2024 con applicazione riduzione 50 %	1.418,95118
Aliquota maggiorazione Camera di Commercio	20,000
Maggiorazione Camera di Commercio	283,79024
Totale diritto annuale 2024	1.702,74142
Unita' locali ubicate in provincia diversa da sede	0,00000

RIEPILOGO DIRITTO CAMERALE

Provincia	Anno	Diritto annuale	Maggiorazione	Importo da versare
TA	2024	1.703,00	0,00	1.703,00



CAMERA DI COMMERCIO
BRINDISI-TARANTO

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2024

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Spett.le Impresa,

con la presente la informiamo della prossima scadenza del versamento del diritto annuale 2024.

COME VERSARE

Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo, in alternativa, tra i seguenti metodi di pagamento:

- tramite la **piattaforma Pago PA** collegandosi al sito <https://dirittoannuale.camcom.it> utilizzando la funzione 'calcola e paga', si può calcolare quanto dovuto (limitando al massimo eventuali errori) e pagare direttamente on-line oppure tramite la nuova APP "Impresa Italia" (solo per alcune tipologie di imprese);
- utilizzando il **modello F24** (mediante il servizio telematico di Agenzia delle Entrate o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e Poste o tramite intermediari abilitati). Questa modalità permette la compensazione del versamento del diritto dovuto con eventuali crediti spettanti per altri tributi o contributi (correttamente esposti nelle relative sezioni) o con eventuali crediti da diritto annuale (solo se l'importo del credito sia stato preventivamente verificato e confermato dall'Ufficio competente della Camera di commercio). Per termini e limiti delle compensazioni maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it.

Il modello F24 si compila come segue:

SEZIONE	Modalità di compilazione
Contribuente	Indicare il codice fiscale dell'impresa (non la P.IVA), i dati anagrafici e il domicilio fiscale Attenzione: nel caso di indicazione di un C.F. diverso da quello iscritto al registro delle imprese il versamento non verrà abbinato automaticamente all'impresa iscritta. Qualunque variazione venga apportata al Codice Fiscale dell'impresa (anche da Anagrafe Tributaria) deve essere obbligatoriamente denunciata al Registro delle imprese.
Sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/codice comune: TA (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive). Le imprese con unità locali in province diverse dalla sede legale indicheranno distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto per ogni singola Camera destinataria del versamento compilando per ognuna un rigo. codice tributo: 3850 anno di riferimento: 2024 importi a debito versati: scrivere l'importo dovuto calcolato in base alle informazioni sotto riportate.

QUANDO VERSARE

Il versamento del diritto annuale deve essere effettuato (dalle imprese e dai soggetti già iscritti al 1 gennaio al Registro delle imprese e/o al R.E.A.) entro il **termine di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi** (termine fissato dall'art. 17 comma 3 lettera a) del DPR n. 435/2001 e s.m.i.), da versarsi entro il termine previsto per il pagamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi e IRAP relativa all'anno di imposta precedente.

Per la maggioranza dei soggetti questo termine è fissato al **30 giugno** (*persone fisiche e società o associazioni* di cui all'art. 5 del T.U. delle imposte sui redditi) che quest'anno cadendo di domenica è spostato al **01/07/2024**, mentre per le *persone giuridiche* il termine può variare in base al tipo di esercizio (es. solare o a cavallo d'anno) ed a seconda dell'approvazione del bilancio, o del termine per l'approvazione del bilancio. Per maggiori dettagli si invita a visitare il sito della Camera di commercio nell'apposita sezione dedicata.

Il pagamento può anche essere effettuato **nei trenta giorni successivi al termine ordinario di versamento** maggiorando l'importo del diritto annuale dovuto (espresso in unità di euro) dello **0,40%** a titolo di **interesse**

corrispettivo (con arrotondamento matematico al **centesimo di euro** in base al terzo decimale) **quindi per chi ha il termine ordinario al 1/07/2024 il versamento con l'interesse corrispettivo va al 31/07/2024).**

L'importo così determinato deve essere versato tutto sul **codice tributo 3850**, anche nel caso di utilizzo in compensazione di crediti sullo stesso modello F24.

Ricordiamo che nel caso in cui il termine di versamento (sia ordinario che prorogato) cada di sabato o di giorno festivo questo viene spostato di diritto al primo giorno successivo non festivo.

QUANTO VERSARE

Il diritto annuale è dovuto in **misura fissa** per le **imprese individuali** (con importi diversi in relazione alla sezione di iscrizione al Registro delle imprese) e per i **soggetti iscritti al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.)** e mediante l'applicazione di **diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente**, per gli altri soggetti (con la determinazione di importi aggiuntivi con riferimento alle unità locali iscritte).

Ricordiamo che con il **decreto 23/02/2023** il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato per il triennio 2023-2025 la Camera di commercio di Taranto così come la Camera di commercio di Brindisi (ora accorpate in un'unica Camera di commercio di Brindisi-Taranto) all'**incremento delle misure del diritto annuale del 20%** con riferimento alle misure già stabilite dall'art. 28, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014 (**riduzione - a partire dal 2017- del 50% rispetto alle misure già stabilite con D.M. 21 aprile 2011 in vigore nel 2014).**

Detta autorizzazione - giusto l'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993 e s.m.i.- ha come specifica destinazione il finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione dei servizi alle imprese.

In base alle disposizioni di legge le **imprese individuali** iscritte nella **sezione Ordinaria** del Registro delle imprese versano il diritto annuale in **misura fissa**:

Impresa individuale (importo comprensivo della maggiorazione)	Unità locale (nota 1) (importo comprensivo della maggiorazione)
euro 120,00	euro 24,00 (per ciascuna)

Per **tutti gli altri soggetti iscritti nella sezione ordinaria** (anche se annotati anche nella sezione speciale) il diritto dovuto per la sede legale si determina **applicando al fatturato complessivo** realizzato nel **2023** (vedi **nota 2**) come dichiarato sul **modello IRAP 2024** o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti c. c. (solo per alcune tipologie di imprese, quali ad esempio le imprese di assicurazione, le società in regime forfettario ed i Confidi come definiti dall'art. 13 comma 1 del D.L. n. 269/2003 convertito in Legge 24.11.2003 n. 326) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascun scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)		Aliquote %
da euro	a euro	
0	100.000	€ 200 (misura fissa)
oltre 100.000	250.000	0,015%
oltre 250.000	500.000	0,013%
oltre 500.000	1.000.000	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000	0,003%
oltre 50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

L'importo così calcolato deve intendersi **per la sola sede** cui si dovrà sommare (nel caso di imprese plurilocalizzate) quello dovuto per la singola **unità locale (nota 1)** pari al **20% del diritto dovuto** dall'impresa e già determinato in base agli scaglioni (con tetto massimo per ogni unità locale di **euro 200,00**) da moltiplicare per il numero delle unità locali presenti nella **stessa provincia della sede** (o da moltiplicare separatamente per il numero delle unità locali eventualmente iscritte in altre province, per ogni singola provincia).

Al termine del calcolo si applica **prima la riduzione del 50% e poi l'incremento percentuale del 20%** (autorizzato dal decreto ministeriale del 23.02.2023) mantenendo nei risultati intermedi dei conteggi sempre i **cinque decimali**, cui seguirà l'**arrotondamento matematico** prima al **centesimo di euro** (effettuato in base al terzo decimale cioè se il terzo

decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto mentre se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) ed infine ad **unità di euro** (per difetto se la prima cifra dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5).

Dette modalità di calcolo e arrotondamento sono stabilite con **nota circolare del MISE n. 19230 del 3/03/2009** (scaricabile dal sito della camera) ed ulteriormente illustrate con nota circolare MISE n. 227775 del 29/12/2014.

Formula:

importo sede + (importo singola unità locale - max euro 200,00- x numero unità locali) = importo totale (arrotondamento ai 5 decimali) - 50% + 20% = importo totale (arrotondamento prima al centesimo e poi ad unità di euro).

Nel caso di versamento eseguito invece nei 30 giorni successivi dalla scadenza ordinaria all'importo così determinato, ed arrotondato ad **unità di euro**, si dovrà aggiungere lo **0,40% di interesse corrispettivo**, procedendo all'**arrotondamento matematico al centesimo di euro** (in base al terzo decimale). Il versamento del tributo comprensivo dell'interesse corrispettivo si effettua tutto sul codice tributo 3850.

IMPRESE PLURILOCALIZZATE:

Allegata alla presente nota informativa - nel caso di imprese iscritte con unità locali in provincia e/o fuori provincia – vi è una **scheda informativa** che riepiloga il numero delle unità locali iscritte al 1 gennaio 2024 e le Camere di commercio a cui è dovuto il versamento.

Le **unità locali** che abbiano cessato l'attività al 31/12/2023 la cui denuncia di cessazione sia stata presentata dopo il **30/01/2024** sono comunque tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno 2024.

Le **unità locali iscritte nel corso del 2024** – invece - non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto annuale all'atto della presentazione della domanda di iscrizione (sul protocollo di iscrizione), o nei 30 giorni successivi con modello F24.

Si ricorda che l'importo del diritto annuale per le **unità locali di nuova iscrizione** è pari ad **euro 24,00**.

Nel caso di mancato pagamento, l'importo è regolarizzabile con l'istituto del ravvedimento operoso entro il termine massimo di un anno dalla scadenza propria.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nei casi di omesso o tardivo versamento del diritto annuale sarà contestata una sanzione amministrativa sull'**ammontare del diritto dovuto**, secondo le disposizioni in materia previste dal D.M. n. 54/2005, nonché dal regolamento adottato dalla Camera di commercio (scaricabile dal sito).

Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale, o versano in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalle disposizioni di legge, possono sanare spontaneamente la violazione beneficiando della riduzione della misura della sanzione applicabile avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso** (entro il termine massimo di un anno dalla scadenza ordinaria).

Se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine di versamento (c. d. ravvedimento breve) si applica la sanzione ridotta al **3,75%** (1/8 del 30%, come previsto dall'art. 6 del D.M. n. 54/2005), mentre nel caso di versamento eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di versamento (c. d. ravvedimento lungo), la sanzione è ridotta al **6%** (1/5 del 30% come stabilito dall'art. 6 del D.M. n. 54/2005).

Il versamento del ravvedimento potrà essere effettuato sia tramite modello F24 (sezione IMU ed altri Tributi Locali) che tramite la piattaforma **PAGO PA** versando oltre al **diritto omesso** totalmente o parzialmente (con il codice tributo **3850**), anche gli **interessi moratori** calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera (codice tributo **3851**) e la **sanzione** ridotta (codice tributo **3852**) indicando nel campo codice Ente la sigla della provincia "TA" e nel campo anno di riferimento per tutti e tre i codici l'anno della violazione che si intende sanare (anche se il versamento avviene nell'anno successivo).

Si ricorda che il mancato o incompleto pagamento del diritto annuale - ai sensi dell'art. 24 comma 35 della legge 449/97- blocca il rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'omesso pagamento (totale o parziale).

OGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI

Le imprese che trasferiscono nel corso dell'anno la sede legale in altra provincia versano il diritto relativo all'impresa **solo** a favore della Camera di commercio ove la sede è iscritta al 1 gennaio 2024.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001 sono esonerate dal pagamento del diritto annuale 2024:

- le imprese che al 31/12/2023 risultino in **fallimento** (con l'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'impresa tale procedura è stata sostituita dalla **Liquidazione giudiziale**) o in **liquidazione coatta amministrativa**, salvo il caso in cui sia stato autorizzato - e fino a quando non sia cessato - l'esercizio provvisorio dell'attività;

- le **imprese individuali** che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2023 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2024. Nel caso di decesso del titolare il diritto annuale è dovuto dagli eredi sino all'anno del decesso, salvo i casi previsti di continuazione dell'impresa;
- le **società e gli altri soggetti collettivi** che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31/12/2023 (oppure siano state sciolte senza messa in liquidazione entro la stessa data, ove ciò sia consentito dalle disposizioni di legge) ed abbiano presentato domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2024; tale esonero si applica anche nel caso di cancellazione d'ufficio ai sensi del DPR n. 247/2004 o ai sensi dell'art. 2490 c. c.;
- le **società cooperative** che siano sciolte con provvedimento adottato dall'autorità governativa entro il 31/12/2023 ai sensi dell'art. 2545 – septiesdecies c. c. (già art. 2544 c. c.).

La presente informativa è inviata esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) che è stato comunicato al Registro delle imprese e che costituisce il **domicilio digitale** dell'impresa.

Ricordiamo che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare al Registro delle imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata ed a comunicare qualunque sua variazione (per informazioni consultare la sezione "Pratica semplice" del sito www.registroimprese.it). Si raccomanda, pertanto, di controllare che la propria casella sia sempre attiva, verificandone periodicamente il contenuto.

Sul sito istituzionale della Camera di commercio www.camcomtaranto.com nella sezione **Diritto annuale** sono disponibili tutte le informazioni di carattere generale oltre ai fogli di calcolo per il calcolo del diritto annuale 2024 ed il calcolo del ravvedimento operoso 2023. Dal sito è inoltre possibile collegarsi direttamente al **sito nazionale di calcolo e pagamento con PAGO PA** del diritto annuale.

Nel caso occorran specifiche informazioni e/o chiarimenti si invita a rivolgersi all'Ufficio diritto annuale della Camera di Commercio di Brindisi -Taranto (sede Taranto tel. 099 7783150 – 099 7783129 sede Brindisi tel. 0831 228243) o tramite email alla casella: dirittoannuale@brta.camcom.it.

Nota 1: per **unità locale** si intende l'impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche. L'importo dovuto per ogni unità locale è pari al 20% del diritto annuale dovuto dall'impresa, con tetto massimo stabilito con D.M. 21.04.2011 pari ad euro 200,00.

Nota 2: La definizione di fatturato è quella prevista dall'art. 1 lettera f) del D.M. 11.05.2001 n. 359.

Con nota del Ministero Sviluppo Economico prot. n. 19230 del 3.03.2009 sono stati individuati nel dettaglio i rigi del modello IRAP con particolare riferimento alle varie tipologie di imprese ed ai relativi modelli che devono essere presentati.

Si sottolineano alcuni **criteri generali**:

- anche per i soggetti che applicano l'art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/97, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto per diritto annuale non rileva la dichiarazione di ulteriori componenti positivi ai fini degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale);
- i contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP, ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto; devono procedere alla somma dei valori esposti nelle diverse sezioni e nei diversi quadri del modello IRAP (salvo il caso delle società di comodo che compilano la sez. III del quadro IS, sezione che non rileva ai fini del calcolo del fatturato).

N.B. Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate con **risoluzione n. 93/E del 18/07/2017** ha chiarito che **"i soggetti che svolgono unicamente attività agricole non assoggettate a IRAP non devono presentare la relativa dichiarazione, a eccezione di coloro che determinano il diritto camerale annuale in base al fatturato. In quest'ultimo caso, infatti, la presentazione della dichiarazione consente all'amministrazione finanziaria di avere le informazioni utili all'applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati"**.

Questi i rigi da prendere a base del calcolo per determinare il fatturato:

MODELLO IRAP 2024 - QUADRO IP Società di persone

Sezione I – Soc. commerciali art. 5-bis D.Lgs n. 446/1997: rigo IP1 (ricavi di cui all'art. 85 comma 1 lett. a) b) f) e g) del TUIR. I contribuenti dovranno incorporare da tale somma l'eventuale importo degli ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA indicati nella colonna 1 dell'apposito rigo posto all'inizio del riquadro;

Sezione II – Soc. commerciali e finanziarie art. 5-6 c. 9 D.Lgs. n. 446/97: somma dei rigi: **IP13 (ricavi delle vendite e prestazioni)** e **IP17 (altri ricavi e proventi)**. Per le società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 somma dei rigi: **IP13 (ricavi delle vendite e prestazioni)**, **IP17 (altri ricavi e proventi)** e **IP18 (interessi attivi e proventi assimilati)**.

Sezione III – Società in regime forfettario: rigo IP47 (reddito d'impresa determinato forfettariamente)

Sezione IV – Imprese del settore agricolo: rigo IP52 (corrispettivi)

MODELLO IRAP 2024 - QUADRO IC Società di Capitali

Sezione I – Imprese industriali e commerciali: somma dei rigi IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IC5 (altri ricavi e proventi).

Sezione II – Intermediari finanziari e altri soggetti finanziari: somma dei rigi IC15 (interessi attivi e proventi assimilati) e IC18 (commissioni attive).

Sezione I + II (in caso di compilazione di entrambe) società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'art. 6 del D. Lgs n. 446/97, somma dei rigi: IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), IC5 (altri ricavi e proventi) e IC15 (interessi attivi e proventi assimilati).

Sezione III - Imprese di assicurazione Tali contribuenti devono far riferimento alla somma dei premi e degli altri proventi tecnici così come indicati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del c. c. (precisamente la somma delle voci I.1, I.3, II.1, II.4 del conto economico, allegato al provvedimento approvato con regolamento ISVAP 4.04.2008 n. 22 G.U. n. 106 del 29.04.2008).

Sezione V – Società in regime forfettario. Tali contribuenti devono far riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del c. c.

Sezione VI – Cooperative Edilizie e Confidi Tali contribuenti debbono fare riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 c. c. **Confidi** questi soggetti, per la particolare attività che svolgono, devono fare riferimento alla voce M031 "Corrispettivi per le prestazioni di garanzia" del proprio conto economico, oppure, nel caso adottino i principi contabili internazionali, sono tenuti a fare riferimento alla voce 30 "Commissioni attive" del proprio conto economico (vedi note MISE n. 5024 del 12 giugno 2008 e n. 120930 del 17 luglio 2013).

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi di richieste di pagamento di somme relative alla pubblicazione in annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali.

Si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio e per le quali **non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti**. Si invita, pertanto, a diffidare di queste iniziative, e nel dubbio non esitate a contattare la Camera di Commercio per verificarne l'autenticità.

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un **Vademecum** contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere al loro danni. Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione, a questo è dedicato il Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Per saperne di più vai al sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mlni-guide.